



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima civile

La Sezione, dopo averne verificato l'identità, ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sotto numero 1557 del

DA

[REDACTED] (C.A.) [REDACTED]

con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] ed effettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Filadelfo, 100;

contro

CONTRO

l'underwriting [REDACTED] in persona dell'ingegner [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bossi [REDACTED] ed effettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via [REDACTED];

convenuto

in virtù del quale, in data [REDACTED], è intervenuta la seguente

sentenza di primo grado, che ha condannato [REDACTED]



MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, opposizioni e richieste concluse delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed al verbale dell'audienza, atteso che la recente modificazione dell'art. 1324 n. 4, op. ad opera della legge n. 12 del 1907, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione causa.

Venendo quindi direttamente al verba del giudizio si rileva quanto segue:

X Deve rilevarsi la frodezza della prima delle sentenze emesse dalla società risultante dalla deliberazione straordinaria del 10 febbraio 1907 in questa sede, sentenza che si basava sull'affermazione di validità della deliberazione medesima per la sua mancata opposizione ai requisiti formali prescritti dall'art. 206 dell'attuale normativa, del regolamento costituzionale contrattuale vigente nell'edificio di [redacted] l'istituzione del quale, come ai verbali assembleari siano sottoscritti dal presidente dell'assemblea straordinaria, dal suo segretario e da un condomino che vi aveva partecipato.

Nel caso di specie, infatti, il verbale assembleare del 10 febbraio 1907, diffuso successivamente tra i condomini, recava la data firma del presidente dell'assemblea, mancando di quella del segretario, mentre l'originaria mancanza della firma di un condomino è stata emendata nel corso del giudizio mediante la produzione di una copia del verbale da que sottoscritto dal presidente e da una parte dei condomini che parteciparono alla riunione in questione.

La disposizione del regolamento costituzionale sopra citata, un'altra deve ritenersi integrare una forma convenzionale ex art. 1324 cod. civ. mentre quest'ultima che in virtù dell'art. 1324 cod. civ. è demandata a trovare applicazione anche non riferendosi alle deliberazioni assembleari straordinarie, la cui natura di atto unilaterale è contrastata patrimonialmente per aver potuto essere partecipata in tal guisa.

X



Pertanto, la mancata integrale adozione della prescritta forma convenzionale e cioè la redazione di un verbale assembleare privo della firma del segretario, comporta la nullità della deliberazione stessa. profila, questa, che peraltro assorbe - a prescindere dalla relativa fondatezza - ogni ulteriore censura formulata dall'attrice in relazione alla deliberazione impugnata.

La domanda deve essere accolta e il condominio convenuto, saccobente, dovrà rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

D.C.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

dichiara nulla per il difetto di forma di cui in motivazione la deliberazione condominiale del 10/11/2008 del Condominio [redacted]

[redacted];

condanna il Condominio sopra indicato a rifondere all'attrice [redacted]

[redacted] (già [redacted]) le spese

di lite che si liquidano in € 3.200,00 complessivi oltre iva e causa.

Milano, 9/1/2010

il giudice

dottor. Pierdomenico Santilani

GEN. 2010

TRIBUNALE DI MILANO
8 10